SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 138**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 giugno 1990, n. 148.

Riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità generali).

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

ART. 2.

(Continuità educativa).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1, in particolare in ordine a:

a) la comunicazione di dati sull'alunno;

b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;

c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;

d) la formazione delle classi iniziali;

e) il sistema di valutazione degli alunni;

f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

2. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

ART. 3.

(Composizione delle classi).

1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi che accolgano alunni portatori di *handicap*.

ART. 4.

(Organici del personale docente).

1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di *handicap* e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 8.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costituito:

a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;

b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.

3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.

4. I posti di sostegno sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di *handicap*; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di *handicap* particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di *handicap* frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15.

ART. 5.

(Programmazione e organizzazione didattica).

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

2. Essa si propone:

a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predispo-

nendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;

b) la verifica e la valutazione dei risultati;

c) l'unitarietà dell'insegnamento;

d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.

3. il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.

5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.

6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.

7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:

a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;

b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.

8. La valutazione *in itinere* dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.

9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici degli insegnanti.

ART. 6.

(Interventi in favore degli alunni portatori di handicap).

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da *handicap* si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui all'articolo 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo di cui all'articolo 4, con i genitori e, se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.

3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un insegnante, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integra-

zione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di *handicap* è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

ART. 7.

(Orario delle attività didattiche).

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.

2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.

3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.

4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:

a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;

b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

ART. 8.

(Progetti formativi di tempo lungo).

1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-1991 potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il « tempo-mensa »;

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di

mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

2. Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

b) che l'orario settimanale, ivi compreso il « tempo-mensa », sia stabilito in quaranta ore;

c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4.

ART. 9.

(Orario di insegnamento).

1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.

6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.

7. È abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820.

8. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.

ART. 10.

(Insegnamento di una lingua straniera).

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.

2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

ART. 11.

(Valutazione degli alunni).

1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di tale valutazione alle famiglie.

ART. 12.

(Piano straordinario pluriennale di aggiornamento).

1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.

3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.

4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.

5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.

6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.

ART. 13.

(Verifica e adeguamento dei programmi didattici).

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSAE.

2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 14.

(Scuola elementare non statale).

1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.

2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, impartisce disposizioni in materia.

ART. 15.

(Disposizioni per la gradualità e la fattibilità).

1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.

2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.

3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.

4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.

5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.

6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.

7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.

8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all articolo 4 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.

9. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.

10. L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. È fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.

11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.

12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente legge.

ART. 16.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo 12, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica) è il seguente:

«Art. 4 *(Collegio dei docenti)*. — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti;

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni;

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera *g)*».

— Il testo degli articoli 2 e 11 della legge n. 517/1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico) è il seguente:

«Art. 2. — Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico».

«Art. 11. — Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino all'entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 14, comma 8, del D.P.R. n. 399/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola) è il seguente: «8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 820/1971 (Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale) è il seguente:

«Art. 1. — Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 820/1971 (v. nelle note all'art. 8), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purché gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'art. 1.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), come modificato dall'articolo unico della legge 7 marzo 1986, n. 66, è il seguente:

«Art. 14 (*Utilizzazione del personale docente di ruolo*). — La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo, del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* e *f)* del primo comma.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso — nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo — quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

È abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti

la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, o sulla base di convenzioni a tal fine da questo sipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni.

Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 53):

Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 30 novembre 1987, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 10 marzo 1988; 27, 28 aprile 1988; 21, 22 settembre 1988; 5 ottobre 1988; 14 dicembre 1988; 17 gennaio 1989; 7 aprile 1989.

Relazione scritta annunciata l'11 aprile 1989 (atto n. 53/*A* - relatore on. CASATI).

Esaminato in aula il 13, 18, 20, 28 aprile 1989; 4 maggio 1989 e approvato il 10 maggio 1989, in un testo unificato con atti numeri 1295 (BIANCHI BERETTA ed altri) e 2011 (CASATI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1756):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 1°, 3 agosto 1989; 20, 27 settembre 1989; 5 ottobre 1989; 23, 29 novembre 1989; 13, 14, 19, 20, 21 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1990 (atto n. 1756/*A* - relatore sen. MANZINI).

Esaminato in aula l'8 febbraio 1990 e approvato, con modificazioni, il 21 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 53-1295-2011/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 14 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 20, 21, 27 marzo 1990.

Esaminato in aula il 21, 22 maggio 1990 e approvato il 23 maggio 1990.

90G0183

LEGGE 7 giugno 1990 n. 149.

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.

4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411.

Art. 2.

1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è stabilito dalla tabella *A* allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unità alla data del 1° luglio 1990 e di 350 unità al 1° dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988,

della cui pubblicazione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 46 del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1° luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.

Art. 3.

1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.

2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di maresciallo con anzianità decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.

3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.

4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. La nomina a vice brigadiere si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo forestale dello Stato da almeno 2 anni. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della commissione, i programmi, la durata e le modalità di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parità di punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.

6. I vincitori del concorso di cui al comma 5, lettera *a)* precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)*.

7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34° corso allievi sottufficiali.

8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.

Art. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 5.815.454.000 per l'anno 1990, a lire 6.758.298.000 per l'anno 1991 ed a lire 5.403.225.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A

(prevista dall'articolo 2, comma 1)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

	1° luglio 1990	1° dicembre 1990	1° dicembre 1991	1° dicembre 1992	1° dicembre 1993
Maresciallo maggiore *(a)*	539	562	586	611	633
Maresciallo .... / Brigadiere .... / Vice brigadiere	1.952	2.064	2.175	2.286	2.397
Appuntato scelto ..... / Appuntato .... / Guardia scelta ...... / Guardia - Allievo guardia	3.950	4.165	4.380	4.594	4.811
Totale . . .	6.441	6.791	7.141	7.491	7.841

(a) Di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con qualifica di «scelto» ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalità di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:

«Art. 2. — 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

— L'art. 5 del D.P.C.M. n. 411/1987 (Specifici limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), stabilisce nella misura di m 1,65 il limite minimo per l'ammissione ai concorsi relativi al Corpo forestale dello Stato. Se ne produce il testo:

«Art. 5 *(Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato)*. — Per l'ammissione ai concorsi per la nomina a guardia, guardia scelta, a sottufficiale e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesto un limite minimo di statura di m 1,65».

Nota all'art. 2:

La tabella VI annessa alla legge n. 301/1963 (Norme per il riordino dei servizi e della carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) determina il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato nei termini seguenti:

«TABELLA VI

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE

Personale tecnico con funzioni di polizia

Coefficiente	Qualifica	Posti in organico
271	Maresciallo maggiore	200
229	Maresciallo capo	220
202	Maresciallo ordinario	260
180	Brigadiere	1.300
157	Vice brigadiere	
131	Guardia scelta	1.500
128	Guardia - Allievo guardia	1.800*(a)*
		5.280

(a) I posti che si renderanno disponibili nel grado di guardia, per effetto dell'aumento di organico, saranno conferiti in ragione di non più di 360 posti per ciascun anno dei tre anni di prima appplicazione della presente legge».

Note all'art. 4:

— Il comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), esclude che possa trovare applicazione per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno la disposizione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

Si riporta il testo dell'art. 16 della richiamata legge n. 56/1987, come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è stato richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attitità in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

— La legge n. 205/1975 reca: «Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia e alle guardie forestali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4319):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura (MANNINO) il 2 novembre 1989.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 novembre 1989, con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 24 gennaio 1990 e 15 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 27 marzo 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 5 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2229):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 17 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 23 maggio 1990 e approvato il 24 maggio 1990.

90G0192

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 marzo 1990.

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Campania.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Campania ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministro dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 354

90A2599

DECRETO 22 marzo 1990.

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Emilia-Romagna (Po).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Emilia-Romagna (Po) ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministro dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 362

90A2600

DECRETO 22 marzo 1990.

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Liguria (Bormida).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Liguria (Bormida) ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministro dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 360

90A2601

DECRETO 22 marzo 1990.

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Lombardia (Po).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Lombardia (Po) ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministro dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 359

90A2602

DECRETO 22 marzo 1990

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Lombardia (Lambro, Olona e Seveso).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Lombardia (Lambro, Olona e Seveso) ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministero dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di una'apposita commissione di vigilanza,

nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 356

90A2603

DECRETO 22 marzo 1990.

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Piemonte (Bormida).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, secondo comma, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Piemonte (Bormida) ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministro dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti, il 5 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 357

90A2604

DECRETO 22 marzo 1990.

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Piemonte (Po).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Piemonte (Po) ai sensi dell'art. 18, lettera *a)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministro dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 358

90A2605

DECRETO 22 marzo 1990.

Modalità di espletamento delle attività di controllo e di verifica relative al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Veneto (Po).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la delibera CIPE del 5 agosto 1988 relativa al programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Visto in particolare il punto 11.5, comma 2, della citata delibera;

Visto il proprio decreto del 14 luglio 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1989, relativo al finanziamento di progetti di risanamento e di protezione ambientale per la regione Veneto (Po) ai sensi dell'art. 18, lettera *a),* della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il decreto citato riservava, tra l'altro, al Ministro dell'ambiente il potere di disporre periodiche visite di controllo e di verifica, al fine di accertare la corretta e tempestiva realizzazione delle diverse iniziative finanziate;

Ravvisata la necessità di individuare, ad integrazione del provvedimento di finanziamento citato, le modalità di espletamento delle attività suddette;

Decreta:

Art. 1.

La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al decreto indicato in premessa è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

Art. 2.

La commissione di vigilanza, sulla base dei criteri generali indicati dal Ministro dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui al provvedimento di finanziamento esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle richieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti tecnici, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

Art. 3.

La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui all'articolo precedente al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

Art. 4.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la conseguente registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 355

90A2606

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 19 maggio 1990.

Autorizzazione all'ospedale militare tipo «A» di Padova ad avvalersi della fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1957.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostituiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 1950/5 del 15 maggio 1989 dell'ospedale militare tipo «A» di Padova;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui alll'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentiti i Ministeri della sanità e della difesa - Direzione generale sanità militare;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale militare tipo «A» di Padova è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1957.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A2581

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 1990.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria «Mondiale '90».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'11 aprile 1990 con la quale il Comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria «Mondiale '90», che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive L. 720.000.000 mediante sei sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria «Mondiale '90».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA «MONDIALE '90»

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria «Mondiale '90», che invieranno, all'indirizzo indicato sull'apposita cartolina, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle stesse cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 720.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno al predetto indirizzo entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

1° premio	L. 75.000.000
2° premio	» 30.000.000
3° premio	» 15.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline singolarmente spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei tre premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immesse dieci sfere contrassegnate con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immesse solo le sfere con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di una sfera da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nelle sfere si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Non verranno considerate valide le cartoline prive di affrancatura e dell'annullo postale nonché quelle inviate a mezzo busta o plico.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno presso la sede di raccolta e di numerazione delle cartoline, in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario, e da un membro esterno. In alternativa è in facoltà dell'amministrazione disporre che le operazioni di estrazione si svolgano in sedi diverse da quella suindicata.

In tal caso allo svolgimento ed al controllo delle operazioni medesime provvederanno due commissioni che opereranno in collegamento fra loro. La prima, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, effettuerà presso le anzidette sedi alternative la materiale estrazione delle sfere numerate; la seconda, nella composizione di cui al primo comma del presente articolo, procederà a verificare a quale cartolina corrisponda il numero estratto.

Art. 4.

I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA «MONDIALE '90»

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 dell'8 giugno 1990	8 giugno 1990
Ore 9 dell'11 giugno 1990	11 giugno 1990
Ore 9 del 14 giugno 1990	14 giugno 1990
Ore 9 del 19 giugno 1990	19 giugno 1990
Ore 9 del 25 giugno 1990	25 giugno 1990
Ore 9 del 1° luglio 1990	1° luglio 1990

90A2608

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1938/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Emilia-Romagna;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione, con l'indicazione degli enti che dovranno provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si deve far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Emilia-Romagna sono disposti gli interventi elencati nell'unito allegato, nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da realizzare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1 Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 4.831 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE
NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ente attuatore	Elenco delle opere da eseguire	Importo presumibile (milioni)
Comuni di:		
1) Caminata (Piacenza) . .	Captazione sorgenti e adduzione acquedotto esistente	100
2) Pecorara (Piacenza). . .	Captazione nuove sorgenti e adduzione acquedotto esistente	350
3) Travo (Piacenza)	Captazione sorgenti e adduzione acquedotto esistente	150
4) Berceto (Parma).	Sostituzione condotte obsolete	250
5) Regione indicherà comune attuatore	Perforazione pozzi in comuni vari (Calestano, Corniglio Felino, Palanzano, Tizzano - provincia di Parma)	320

Ente attuatore	Elenco delle opere da eseguire	Importo presumibile (milioni)
6) Regione indicherà comune attuatore	Nuove captazioni nei comuni di Fornovo, Terenzio e Varsi (provincia di Parma)	280
Comuni di:		
7) Borgotaro (Parma). . .	Potenziamento delle prese e adduzione	276
8) Terenzo (Parma). . . .	Riattivazione captazioni e posa condotte	150
9) Toano (Reggio Emilia)	Nuove opere di captazione e ristrutturazione acquedotti	150
10) Frassinoro (Modena) .	Trivellazione di nuovi pozzi	95
11) Montecreto (Modena).	Nuovo serbatoio e sostituzione rete obsoleta - 1° lotto	270
12) Sestola (Modena) . . .	Captazione sorgenti e opere accessorie	105
13) Palagano (Modena) . .	Ripristino condotte di adduzione	90
14) Pievepelago (Modena).	Ripristino opere di adduzione	285
15) Acoser (Azienda consorziale servizi Reno di Bologna)	Trivellazione nuovi pozzi e opere di collegamento	350
16) Azienda municipalizzata di Imola (Bologna)	Integrazione approvvigionamento acquedotto comunale di Fontanelice	294
17) Acoser (Azienda consorziale servizi Reno di Bologna)	Aumento risorse acquedotto montano	350
Comuni di:		
18) Roncofreddo (Forlì). .	Captazione sorgenti e condotte adduttrici	200
19) Sarsina (Forlì)	Estensione reti nelle frazioni	300
20) Borghi (Forlì)	Allacciamento all'acquedotto di Romagna	170
21) Santa Sofia (Forlì) . .	Sistemazione captazione e reti nelle frazioni	116
22) Civitella di Romagna (Forlì)	Rifacimento rete idriea nelle frazioni - stralcio	70
23) Mondaino (Forlì) . . .	Collegamento reti al nuovo serbatoio di compenso	110
	Totale. . .	4.831

90A2612

ORDINANZA 7 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio. (Ordinanza n. 1939/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Lazio;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e con l'indicazione che il soggetto attuatore degli interventi richiesti è la regione Lazio - Assessorato lavori pubblici;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto altresì di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lazio sono disposti gli interventi elencati nell'unito allegato, nel quale sono indicati l'ente attuatore, le opere da realizzare ed il relativo costo presumibile.

2. All'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 provvede la regione Lazio - Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore di cui all'art.1, comma 2, provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza

possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1, comma 2, è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 4.095 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA EFFETTUARE NELLA REGIONE LAZIO

Ente attuatore	Elenco delle opere da eseguire	Importo presumibile (milioni)
1) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Ricaptazione sorgenti acquedotti Leonessa e Accumoli (Rieti)	470
2) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Trivellazione nuovi pozzi acquedotto reatino località Madonna del Passo (Rieti)	357
3) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Ristrutturazione acquedotti Leonessa e Verrecchie (Rieti)	386
4) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Ristrutturazione acquedotto ex Cittaducale - tratto sorgente Settefonti, partitore San Cipriano, serbatoio San Lorenzo (Rieti)	540
5) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Ristrutturazione acquedotto ex Cittaducale - sorgente Caprini (Rieti)	740
6) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Ristrutturazione acquedotto Verrecchie partitore Colle Maggiore (Rieti)	336
7) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Integrazione serbatoi a servizio acquedotto di Leonessa (Rieti)	648
8) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Ripristino pozzo Campo di Carne (Latina)	228
9) Regione Lazio - Assessorato lavori pubblici	Acquedotto Frusinate est - sostituzione condotta Posta Fibreno-Sora (Frosinone)	390
	Totale. . .	4.095

90A2613

ORDINANZA 7 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 1940/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per il Mezzogiorno, per gli affari regionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Lombardia;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione l'indicazione degli enti che dovranno provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto, infine, di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Lombardia sono disposti gli interventi elencati nell'unito allegato, nel quale sono indicati l'ente gestore, le opere da realizzare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine del 15 luglio 1990.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 30 luglio e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 552, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con scadenza non superiore a quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 10.084 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA EFFETTUARE NELLA REGIONE LOMBARDIA

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
Provincia di Bergamo.		
Comuni di:		
1) Algua	Opere di captazione e pompaggio	145
2) Dossena	Ristrutturazione acquedotto	50
3) Predore	Costruzione nuovo pozzo	150
4) S. Giovanni Bianco	Ristrutturazione opera di presa	80
5) Vigolo	Realizzazione opere di captazione	150
Provincia di Brescia.		
Comuni di:		
6) Capo di Ponte	Revisione rete idrica	65
7) Concesio	Sistemazione acquedotto Vallepiana	20
8) Malonno	Acquedotto IV lotto esecutivo	160
9) Provaglio Val Sabbia	Ristrutturazione acquedotto consortile	350
10) Berzo Inferiore	Reperimento nuove risorse idriche	300

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
Provincia di Como.		
Comuni di:		
11) Cassina Rizzardi	Ristrutturazione acquedotto	70
12) Domaso	Ristrutturazione acquedotto	14
13) Pianello del Lario	Opera di captazione	14
14) Pusiano	Ristrutturazione acquedotto	300
Provincia di Cremona.		
Comuni di:		
15) Cumignano sul Naviglio e Ticengo	Impianto di trattamento e relativi collegamenti	50
16) Pizzighettone	Ristrutturazione acquedotto 2° stralcio	200
17) Castelleone	Nuovo acquedotto rurale	150
Provincia di Milano.		
Comune di:		
18) Sulbiate	Ristrutturazione acquedotti inquinati	182
Provincia di Mantova.		
Comuni di:		
19) Castelbelforte	Ristrutturazione rete idrica	350
20) Gonzaga	Costruzione nuovo pozzo Allacciamento pozzo e rete idrica	500 75
21) Monzambano	Interconnessione acquedotto	150
22) Ponti sul Mincio	Sistemazione acquedotto rurale	141
Provincia di Pavia.		
Comuni di:		
23) Borgarello	Stazione di pompaggio	300
24) Borgoratto Mormorolo	Ristrutturazione acquedotto	120
25) Carbonara al Ticino	Ristrutturazione acquedotto	168
26) Casatisma	Ristrutturazione acquedotto	283
27) Cervesina	Ristrutturazione acquedotto	80
28) Mezzana Rabattone	Ristrutturazione acquedotto	318
29) Mornico Losana	Ristrutturazione acquedotto	50
30) Pieve Porto Morone	Ristrutturazione acquedotto	120
31) Pinarolo Po	Allacciamento frazione Ca De Giorgi	300
32) Ponte Nizza	Completamento acquedotto	150
33) Retorbido	Ristrutturazione acquedotto	100
34) Rivanazzano	Ristrutturazione acquedotto	150
35) Robecco Pavese	Ristrutturazione acquedotto	170
36) Rocca Susella	Ristrutturazione acquedotto	200
37) Torricella Verzate	Ristrutturazione acquedotto	164
38) Verrua Po	Ristrutturazione acquedotto	89
39) Zerbolò	Ristrutturazione acquedotto	138
40) Comunità montana Oltrepò pavese	Ristrutturazione acquedotto dell'Oltrepò pavese	130
41) Consorzio acquedotto Inveruno-Cerenzago	Ristrutturazione acquedotto	230
42) Consorzio acquedotto rurale di Albaredo-Cavagnola-Varzi	Completamento acquedotto	109
43) Comunità montana di Varzi - Acquedotto rurale di Cencerate	Completamento acquedotto	42
44) Comunità montana Oltrepò pavese - Acquedotto rurale frazione Ranaiolo-Nuova Brallo di Pregora	Completamento acquedotto	80
Provincia di Sondrio.		
Comune di:		
45) Sondalo	Opera di presa e collegamento all'acquedotto	220
Provincia di Varese.		
Comuni di:		
46) Besnate	Trivellazione nuovo pozzo	138
47) Bodio Lomnago	Ristrutturazione rete idrica	120
48) Brebbia	Ristrutturazione acquedotto	285
49) Carnago	Ristrutturazione acquedotto	400
50) Castelseprio	Potenziamento acquedotto	78
51) Castelveccana	Costruzioni nuovo pozzo	330
52) Castiglione Olona	Impianto di potabilizzazione	220
53) Curiglia con Monteviasco	Opere di presa e serbatoio	100
54) Cuveglio	Realizzazione impianto di potabilizzazione	200
55) Lavena Ponte Tresa	Potenziamento acquedotto	100
56) Marzio	Ristrutturazione acquedotto	60
57) Mensenzana	Ristrutturazione acquedotto	150
58) Samarate	Ristrutturazione acquedotto	200
59) Solbiate Arno	Ristrutturazione acquedotto	100
60) Vedano Olona	Ristrutturazione acquedotto e nuovi pozzi	126
61) Veddasca	Ristrutturazione acquedotto	100
	Totale	10.084

90A2614

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Milano dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un fabbricato ad uso istituto di ricerca e cura oncologica da parte dell'Istituto europeo di oncologia S.r.l. (Deliberazione n. IV/51369).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'istituto europeo di oncologia S.r.l., per la realizzazione di fabbricato ad uso istituto di ricerca e cura oncologica su area ubicata nel comune di Milano mappali 12, 13, 37, 49, foglio n. 655, a vincolo paesaggistico in forza di decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1984, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti in diritti inalienabili relativi alla salute pubblica e privata;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinibile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «sociali» ad essa sottesi, come evidenziato dalla delibera giunta municipale n. 5573/89, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della contenuta trasformazione urbana dell'ambito agricolo preso in esame;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nella limitazione e minimizzazione dei comparti agricoli unitari, nell'evitare l'erosione casuale ed irrazionale dell'unità aziendale delle aziende agricole attive, nel limitare la trasformazione funzionale delle aree e degli immobili appartenenti a cascine prossime ai centri e nuclei urbani e l'utilizzo delle strade agrarie per la mobilità extra-agricola, nel minimizzare ovvero evitare la previsione di espansione dell'urbanizzazione che ignorano il reticolo irriguo e la copertura delle rogge ed infine nel preservare le presenze arboree e filari significativi;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Sentita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano, che, in data 6 febbraio 1989 si è espressa favorevolmente alla realizzazione del progetto con riserva di valutazione complessiva degli elaborati esecutivi e della sistemazione generale delle aree;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Milano, mappali 12, 13, 37, 49, foglio n. 655, dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 6 febbraio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A2587

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Faggeto Lario dall'ambito territoriale n. 5 Triangolo Lariano individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un itinerario turistico-escursionistico da parte della comunità montana Triangolo Lariano. (Deliberazione n. IV/52374).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Triangolo Lariano per la realizzazione di un itinerario turistico-escursionistico su area ubicata nel comune di Faggeto Lario, mappali 4727, 4726, 3887, 3886, 3884, 3883, 3882, 3880, 3879, 3878, 3877, 3876, 3875, 3965, 3873, 3871, 3870, 3863, 4725, 3861, 3862, 4664, 3857, 3833, 3834 della sezione censuaria di Palanzo sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettere *c)* e *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5 Triangolo Lariano, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici», consistenti nella valorizzazione delle risorse montane della zona mediante la riabilitazione dei percorsi pedonali a fini turistico-escursionistici;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della modesta entità degli interventi consistenti nel consolidamento e nella messa in sicurezza dell'attuale sentiero;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di

carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in una porzione del versante occidentale del M. Palanzone, contraddistinta da prati-pascolo e arboreo cespugliato;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5 Triangolo Lariano, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Faggeto Lario, mappali 4727, 4726, 3887, 3886, 3884, 3883, 3882, 3880, 3879, 3878, 3877, 3876, 3875, 3965, 3873, 3871, 3870, 3863, 4725, 3861, 3862, 4664, 3857, 3833, 3834 (sezione censuaria di Palanzo), dall'ambito territoriale n. 5 Triangolo Lariano individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5 Triangolo Lariano, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Faggeto Lario copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 7 marzo 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A2588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Aprica dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte della società S.I.B.A. (Deliberazione n. IV/52375).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società S.I.B.A. per la realizzazione di acquedotto su area ubicata nel comune di Aprica, mappale 2.4, foglio n. 25 e mappale 6, foglio n. 24, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel miglioramento dell'approvvigionamento idrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Aprica, mappale 2.4, foglio n. 25 e mappale 6, foglio n. 24, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Aprica copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 7 marzo 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A2589

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 17 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze e tecnologie alimentari tabella XXXI-*bis*;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del 13 luglio 1989 e del 21 marzo 1990 del consiglio della facoltà di agraria, alle deliberazioni del senato accademico del 25 luglio 1989 e del 26 marzo 1990, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione del 28 luglio 1989 e del 29 marzo 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 10 maggio c.a., all'inserimento nello statuto dell'Università degli studi di Catania, facoltà di agraria, del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte I al titolo X dopo l'art. 97 (ex 89) contenente la elencazione delle lauree che conferisce la facoltà di agraria è aggiunta la laurea in:

scienze e tecnologie alimentari.

Dopo l'art. 107 (ex 98), con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione del corso di laurea:

CAPO III

Laurea in scienze e tecnologie alimentari

Art. 108. — Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui ventidue annuali e due semestrali) e quattro annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici:

1) biochimica generale;
2) chimica analitica I;
3) chimica analitica II;
4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica I;
7) chimica organica II;
8) enzimologia (semestrale);
9) fisica;
10) fisica tecnica (semestrale);
11) igiene;
12) matematica;
13) microbiologia generale;
14) morfologia e fisiologia animale;
15) morfologia e fisiologia vegetale;

Insegnamenti fondamentali di applicazione:

16) analisi chimica dei prodotti alimentari;
17) economia delle industrie agro-alimentari;
18) fisiologia della nutrizione e razionamento;
19) microbiologia degli alimenti;
20) microbiologia industriale;
21) produzioni animali;
22) produzioni vegetali;
23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali);
24) tecnologie alimentari II (processi).

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari:

a) Discipline economiche statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercati;
2) contabilità aziendale;
3) istituzioni di economia politica;
4) legislazione alimentare;
5) metodologia e statistica sperimentale.

b) Discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;
2) zootecnia generale.

c) Discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;
2) biochimica degli alimenti;
3) biochimica industriale;
4) chimica delle fermentazioni;
5) chimica e tecnologia degli aromi;
6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;
7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
8) residui ed additivi;
9) biochimica applicata.

d) Discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;
2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;
3) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
4) genetica dei microrganismi;
5) igiene degli alimenti;
6) ispezione degli alimenti di origine animale;
7) microbiologia latterio casearia;
8) patologia animale e ispezione delle carni;
9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;
10) virologia;
11) tecniche microbiologiche.

e) Discipline nutrizionistiche:

1) principi di dietetica;
2) programmazione nutrizionale;
3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

f) Discipline tecnologiche;

1) chimica e tecnologia del latte;
2) disegno tecnico e materiali;
3) enologia;
4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;
5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;
6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli ed alimentari;
7) tecnica della ristorazione;
8) tecnologia dei cereali e derivati;
9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali;
10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

11) tecnologia della birra;
12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;
13) tecnologia delle bevande alcooliche;
14) tecnologia delle conserve alimentari;
15) tecnologia delle sostanze grasse;
16) trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti ed approvigionamento delle acque.

La facoltà indicherà nel manifesto annuale l'elenco degli insegnamenti opzionali attivati e la loro durata (annuale o semestrale).

La facoltà si riserva di inserire nel proprio statuto altre discipline opzionali, la cui denominazione ed il cui contenuto comunque non ricalcheranno in tutto o in parte quelli degli insegnamenti già esistenti.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» saranno autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea.

La facoltà curerà l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte e scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

La facoltà stabilisce come segue il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso:

1° Anno:

1) chimica generale ed inorganica;
2) chimica analitica I;
3) matematica;
4) morfologia e fisiologia animale;
5) morfologia e fisiologia vegetale.

2° Anno:

1) chimica organica I (disciplina propedeutica: chimica generale e inorganica);

2) chimica analitica II (disciplina propedeutica: chimica analitica I);
3) fisica;
4) igiene;
5) microbiologia generale.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del 3° anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docente di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline indicate con I e II avranno diversi contenuti e corrispondono a due distinti esami.

Per il conseguimento della laurea lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale) del piano di studio, dovrà superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 17 maggio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A2615

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO DIRETTORIALE 10 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» e convalidati dal Consiglio universitario nazionale il 23 giugno 1989;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 giugno 1989 di cui alla nota del 13 luglio 1989, n. 261;

Acquisito il parere del Ministero del tesoro di cui alla nota del 27 marzo 1990, n. 100476/124176;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero, «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO VI

Personale amministrativo tecnico e subalterno

L'art. 47 è soppresso ed è così sostituito:

Art. 47. — Il personale non docente dell'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» è costituito da:

a) appartenenti alla congregazione religiosa femminile scelta dal Presidente del consiglio di amministrazione;

b) personale sussidiario di ruolo.

Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative dotazioni organiche del personale del magistero «Maria SS. Assunta» sono stabilite nell'annessa tabella 3.

Per la copertura dei posti dell'organico del personale non docente indicati nella tabella 3 — che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti alla congregazione religiosa, di cui sopra — si procede sulla base delle modalità previste dal regolamento organico di cui al successivo comma.

Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di assunzione e di inquadramento del personale non docente si applicano le norme contenute nel Regolamento organico deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero del tesoro, sulla base della legislazione vigente.

Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

Norma transitoria

Nella prima attuazione della modifica di cui all'art. 47, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, il personale in servizio presso l'Istituto universitario di magistero «Maria SS. Assunta» con rapporto d'impiego a tempo indeterminato da più di sette anni, è inquadrato, a seguito di concorso interno per titoli ed esami o per esami, nella qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita in sede di deliberazione di assunzione, oppure nella qualifica funzionale superiore qualora sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica medesima ed abbia espletato mansioni proprie di detta qualifica per un periodo non inferiore a tre anni alla data di entrata in vigore della stessa modifica.

Ai predetti concorsi potrà, altresì, partecipare il personale il quale, prescindendo dal titolo di studio richiesto, abbia espletato mansioni della qualifica superiore per un periodo non inferiore a cinque anni.

Dopo la tabella 2 concernente i posti dei ricercatori è aggiunta la seguente tabella 3:

TABELLA 3

ORGANICO DEL PERSONALE NON DOCENTE

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA:

Livello di funzione	Qualifica	Numero dei posti
E	Primo dirigente	1

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI:

1) *Area funzionale amministrativo-contabile:*

Qualifica VIII	n. 2
Qualifica VII	» 2
Qualifica VI	» 2
Qualifica V	» 6
Qualifica IV	» 3

2) *Area funzionale delle biblioteche:*

Qualifica VIII	n. 1
Qualifica VII	» 1
Qualifica VI	» 1
Qualifica V	» 1
Qualifica IV	» 1

3) *Area funzionale servizi generali tecnici ausiliari:*

Qualifica V	n. 3
Qualifica IV	» 1
Qualifica III	» 12
Qualifica II	» 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1990

Il direttore: RIGOBELLO

90A2616

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 111

Corso dei cambi dell'8 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245,200	1245,200	1245,30	1245,200	1245,200	1245,200	1245,600	1245,200	1245,200	—
E.C.U.	1513 —	1513 —	1513 —	1513 —	1513 —	1513 —	1513 —	1513 —	1513 —	—
Marco tedesco	735,100	735,100	735,25	735,100	735,100	735,100	735,100	735,100	735,100	—
Franco francese	218,170	218,170	218,25	218,170	218,170	218,170	218,160	218,170	218,170	—
Lira sterlina	2100,100	2100,100	2103 —	2100,100	2100,100	2100,100	2100,200	2100,100	2100,100	—
Fiorino olandese	653,400	653,400	654 —	653,400	653,400	653,400	653,380	653,400	653,400	—
Franco belga	35,744	35,744	35,75	35,744	35,744	35,744	35,748	35,744	35,744	—
Peseta spagnola	11,868	11,868	11,87	11,868	11,868	11,868	11,875	11,868	11,868	—
Corona danese	193,050	193,050	193 —	193,050	193,050	193,050	193,040	193,050	193,050	—
Lira irlandese	1970,900	1970,900	1970 —	1970,900	1970,900	1970,900	1971 —	1970,900	1970,900	—
Dracma greca	7,514	7,514	7,51	7,514	7,514	7,514	7,515	7,514	7,514	—
Escudo portoghese	8,381	8,381	8,36	8,381	8,381	8,381	8,376	8,381	8,381	—
Dollaro canadese	1060,800	1060,800	1060 —	1060,800	1060,800	1060,800	1061 —	1060,800	1060,800	—
Yen giapponese	8,126	8,126	8,12	8,126	8,126	8,126	8,130	8,126	8,126	—
Franco svizzero	860,700	860,700	861 —	860,700	860,700	860,700	860,800	860,700	860,700	—
Scellino austriaco	104,491	104,491	104 —	104,491	104,491	104,491	104,494	104,491	104,491	—
Corona norvegese	191,590	191,590	191,50	191,590	191,590	191,590	191,600	191,590	191,590	—
Corona svedese	203,630	203,630	203,70	203,630	203,630	203,630	203,550	203,630	203,630	—
Marco finlandese	313,630	313,630	313 —	313,630	313,639	313,630	313,390	313,630	313,630	—
Dollaro australiano	961 —	961 —	960 —	961 —	961 —	961 —	961 —	961 —	961 —	—

Media dei titoli dell'8 giugno 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,750
» 9% » » 1976-91	101,775
» 10% » » 1977-92	101,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,275
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,875
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,675
» » » 22- 6-1987/91	93,975
» » » 18- 3-1987/94	79,650
» » » 21- 4-1987/94	78,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,500
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,975
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,525
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,225
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,475
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,675
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	100,075
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,325
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	101 —
» » » »	1- 7-1984/91	100,575
» » » »	1- 8-1984/91	100,300
» » » »	1- 9-1984/91	100,225
» » » »	1-10-1984/91	100,400
» » » »	1-11-1984/91	100,500
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,500
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	100,075
» » » »	19- 5-1986/92	100,225
» » » »	20- 7-1987/92	99,550
» » » »	19- 8-1987/92	99,950
» » » »	1-11-1987/92	99,375
» » » »	1-12-1987/92	99,700
» » » »	1- 1-1988/93	99,275
» » » »	1- 2-1988/93	98,950
» » » »	1- 3-1988/93	98,875
» » » »	1- 4-1988/93	98,950
» » » »	1- 5-1988/93	98,875
» » » »	1- 6-1988/93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	99,125
» » » »	1- 7-1988/93	99,875
» » » »	17- 7-1986/93	98,825
» » » »	1- 8-1988/93	99,700
» » » »	19- 8-1986/93	97,500
» » » »	1- 9-1988/93	99,175
» » » »	18- 9-1986/93	97,300
» » » »	1-10-1988/93	99,425
» » » »	20-10-1986/93	97,575
» » » »	1-11-1988/93	99,675
» » » »	18-11-1986/93	97,850
» » » »	19-12-1986/93	98,325
» » » »	1- 1-1989/94	99,375
» » » »	1- 2-1989/94	98,775
» » » »	1- 3-1989/94	98,700
» » » »	15- 3-1989/94	98,300
» » » »	1- 4-1989/94	98,800
» » » »	1- 9-1989/94	98,125
» » » »	1-10-1987/94	97,800
» » » »	1-11-1989/94	98,375
» » » »	1- 2-1985/95	99,675
» » » »	1- 3-1985/95	97 —
» » » »	1- 4-1985/95	96,450
» » » »	1- 5-1985/95	96,950
» » » »	1- 6-1985/95	97,525
» » » »	1- 7-1985/95	97,725
» » » »	1- 8-1985/95	96,075
» » » »	1- 9-1985/95	95,825
» » » »	1-10-1985/95	96,650
» » » »	1-11-1985/95	96,750
» » » »	1-12-1985/95	97,050
» » » »	1- 1-1986/96	97,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	97,675
» » » »	1- 3-1986/96	97,150
» » » »	1- 4-1986/96	97,375
» » » »	1- 5-1986/96	97,325
» » » »	1- 6-1986/96	98,125
» » » »	1- 7-1986/96	97,300
» » » »	1- 8-1986/96	95,675
» » » »	1- 9-1986/96	95,725
» » » »	1-10-1986/96	94,650
» » » »	1-11-1986/96	94,925
» » » »	1-12-1986/96	95,400
» » » »	1- 1-1987/97	96 —
» » » »	1- 2-1987/97	96,050
» » » »	18- 2-1987/97	95,925
» » » »	1- 3-1987/97	95,775
» » » »	1- 4-1987/97	95,750
» » » »	1- 5-1987/97	95,800
» » » »	1- 6-1987/97	96,750
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1987/97	95,850
» » » »	1- 8-1987/97	94,775
» » » »	1- 9-1987/97	96,425

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	16- 6-1990	99,825
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,775
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,675
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,675
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,675
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,650
» » »	9,25%	1-10-1990	99,250
» » »	11,50%	1-10-1990 T	99,725
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,700
» » »	9,25%	1-11-1990	99,175
» » »	9,25%	1-12-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	99,075
» » »	11,50%	1-12-1991	99,100
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,300
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,875
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,400
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	98 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,675
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,800
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,150
» » »	12,50%	1-10-1993	98,750
» » »	12,50%	1-11-1993	99,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
» » »	12,50%	17-11-1993	99,075
» » »	12,50%	1-12-1993	98,900
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,500
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,350
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,625
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,825
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,375
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,825
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	89,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	90,875
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,925
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,125
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,425
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M08060

N. 112

Corso dei cambi dell'11 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1242,790	1243 —	1243 —	—
E.C.U.	1512,750	1512,750	1513 —	1512,750	1512,750	1512,750	1512,740	1512,750	1512,750	—
Marco tedesco	734,510	734,510	734,50	734,510	734,510	734,510	734,550	734,510	734,510	—
Franco francese	218,260	218,260	218,50	218,260	218,260	218,260	218,250	218,260	218,260	—
Lira sterlina	2093,750	2093,750	2093 —	2093,750	2093,750	2093,750	2094,660	2093,750	2093,750	—
Fiorino olandese	652,930	652,930	653—	652,930	652,930	652,930	652,950	652,930	652,930	—
Franco belga	35,733	35,733	35,73	35,733	35,733	35,733	35,737	35,733	35,733	—
Peseta spagnola	11,861	11,861	11,87	11,861	11,861	11,861	11,863	11,861	11,861	—
Corona danese	192,950	192,950	192,75	192,950	192,950	192,950	192,910	192,950	192,950	—
Lira irlandese	1969 —	1969 —	1968 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	—
Dracma greca	7,511	7,511	7,51	7,511	7,511	7,511	7,515	7,511	7,511	—
Escudo portoghese	8,364	8,364	8,36	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	8,364	—
Dollaro canadese	1062,300	1062,300	1062 —	1062,300	1062,300	1062,300	1062,400	1062,300	1062,300	—
Yen giapponese	8,048	8,048	8,07	8,048	8,048	8,048	8,051	8,048	8,048	—
Franco svizzero	863,450	863,450	863,75	863,450	863,450	863,450	863,700	863,450	863,450	—
Scellino austriaco	104,414	104,414	104,45	104,414	104,414	104,414	104,404	104,414	104,414	—
Corona norvegese	191,070	191,070	191 —	191,070	191,070	191,070	191,100	191,070	191,070	—
Corona svedese	203,190	203,190	203,25	203,190	203,190	203,190	203,180	203,190	203,190	—
Marco finlandese	312,200	312,200	312,50	312,200	312,200	312,200	312,440	312,200	312,200	—
Dollaro australiano	958,750	958,750	958 —	958,750	958,750	958,750	958,500	958,750	958,750	—

Media dei titoli dell'11 giugno 1990

Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,775
» 9% » » 1976-91	101,500
» 10% » » 1977-92	101,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,025
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,125
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,875
» » » 22- 6-1987/91	90 —
» » » 18- 3-1987/94	79,700
» » » 21- 4-1987/94	78,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,825
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,450
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,775
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,250
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,500
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,225
» » » » 1-11-1983/90	100,700
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,600
» » » » 1- 1-1984/91	100,975
» » » » 17- 1-1986/91	100,325
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	101 —
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,275
» » » »	1- 9-1984/91	100,225
» » » »	1-10-1984/91	100,425
» » » »	1-11-1984/91	100,525
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,525
» » » »	1- 2-1985/92	100,225
» » » »	18- 4-1986/92	100,150
» » » »	19- 5-1986/92	100,200
» » » »	20- 7-1987/92	99,625
» » » »	19- 8-1987/92	99,875
» » » »	1-11-1987/92	99,400
» » » »	1-12-1987/92	99,700
» » » »	1- 1-1988/93	99,250
» » » »	1- 2-1988/93	99 —
» » » »	1- 3-1988/93	98,975
» » » »	1- 4-1988/93	99,850
» » » »	1- 5-1988/93	100,250
» » » »	1- 6-1988/93	99,250
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	99,025
» » » »	17- 7-1986/93	99,025
» » » »	1- 8-1988/93	99,700
» » » »	19- 8-1986/93	97,525
» » » »	1- 9-1988/93	99,300
» » » »	18- 9-1986/93	97,350
» » » »	1-10-1988/93	99,475
» » » »	20-10-1986/93	97,575
» » » »	1-11-1988/93	99,750
» » » »	18-11-1986/93	97,875
» » » »	19-12-1986/93	98,275
» » » »	1- 1-1989/94	99,475
» » » »	1- 2-1989/94	99 —
» » » »	1- 3-1989/94	98,850
» » » »	15- 3-1989/94	98,300
» » » »	1- 4-1989/94	99 —
» » » »	1- 9-1989/94	98,200
» » » »	1-10-1987/94	97,925
» » » »	1-11-1989/94	98,425
» » » »	1- 2-1985/95	99,650
» » » »	1- 3-1985/95	96,975
» » » »	1- 4-1985/95	96,500
» » » »	1- 5-1985/95	96,925
» » » »	1- 6-1985/95	97,625
» » » »	1- 7-1985/95	97,750
» » » »	1- 8-1985/95	96,100
» » » »	1- 9-1985/95	95,850
» » » »	1-10-1985/95	96,600
» » » »	1-11-1985/95	96,775
» » » »	1-12-1985/95	97,075
» » » »	1- 1-1986/96	97,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	97,600
» » » »	1- 3-1986/96	97,150
» » » »	1- 4-1986/96	97,400
» » » »	1- 5-1986/96	97,400
» » » »	1- 6-1986/96	98,100
» » » »	1- 7-1986/96	97,300
» » » »	1- 8-1986/96	95,725
» » » »	1- 9-1986/96	95,700
» » » »	1-10-1986/96	94,625
» » » »	1-11-1986/96	94,925
» » » »	1-12-1986/96	95,950
» » » »	1- 1-1987/97	95,850
» » » »	1- 2-1987/97	95,975
» » » »	18- 2-1987/97	95,950
» » » »	1- 3-1987/97	95,800
» » » »	1- 4-1987/97	95,750
» » » »	1- 5-1987/97	95,800
» » » »	1- 6-1987/97	96,900
» » » »	1- 7-1987/97	95.875
» » » »	1- 8-1987/97	95 —
» » » »	1- 9-1987/97	96.500

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	16- 6-1990	99,775
» » »	9,50%	1- 7-1990	99.775
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,850
» » »	11.00%	1- 7-1990	99,775
» » »	9,50%	1- 8-1990	99.775
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.775
» » »	11,00%	1- 8-1990	99.675
» » »	9,25%	1- 9-1990	99.575
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,675
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,675
» » »	9,25%	1-10-1990	99,275
» » »	11,50%	1-10-1990 T	99,775
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,750
» » »	9,25%	1-11-1990	99.150
» » »	9,25%	1-12-1990	99.175
» » »	12,50%	1- 3-1991	101.350
» » »	11,50%	1-11-1991	99.100
» » »	11,50%	1-12-1991	99.200
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	96.375
» » »	11.00%	1- 2-1992	97,725
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	99.725
» » »	9.15%	1- 4-1992	95.925
» » »	11,00%	1- 4-1992	97.450
» » »	12,50%	1- 4-1992	99.800
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,675
» » »	9.15%	1- 5-1992	96.700
» » »	11,00%	1- 5-1992	97.500
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992	98.125
» » »	10.50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	98.050
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,250
» » »	12.50%	1- 8-1993	98,950
» » »	12.50%	1- 9-1993	99,200
» » »	12,50%	1-10-1993	98,900
» » »	12.50%	1-11-1993	98,875
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99.175
» » »	12,50%	17-11-1993	99,250
» » »	12,50%	1-12-1993	99 —
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99.800
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100.525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96.35
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,625
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,400
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,600
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	89,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	90,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,925
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,075
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M11060

Modificazioni allo statuto del Mediocredito ligure

Con decreto 18 maggio 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 3 e 7 dello statuto del Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

90A2592

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 25 gennaio 1990 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «La Torre a r.l.», in Iglesias.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1990, il decreto ministeriale 25 gennaio 1990 limitatamente al numero d'ordine 16 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «La Torre a r.l.», con sede in Iglesias (Cagliari), è stato revocato.

90A2617

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura latina.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto;

diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2619

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1990, registro n. 238 Istruzione, foglio n. 13, l'istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare il lascito di tre appartamenti disposto per testamento dalla sig.ra Iole Zanchi ved. Russo deceduta in Bergamo il 27 giugno 1984, al fine di istituire con il relativo reddito borse di studio annuali a favore di studenti bisognosi frequentanti l'istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo.

90A2593

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria «Giro d'Italia '90»
(Manifestazione del 6 giugno 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Milano il 6 giugno 1990 e dell'esito della gara ciclistica «73ª Edizione del Giro d'Italia 1990»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie U n. 69850:
Lit. 2 miliardi abbinato al corridore Bugno Gianni.

2) Biglietto serie B n. 24387:
Lit. 1 miliardo abbinato al corridore Mottet Charles

3) Biglietto serie AC n. 04968:
Lit. 500 milioni abbinato al corridore Giovannetti Marco.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Biglietto serie	B	n. 58796
2)	» »	C	n. 94147
3)	» »	E	n. 62447
4)	» »	G	n. 66123
5)	» »	S	n. 81621
6)	» »	T	n. 38315
7)	» »	AD	n. 45210
8)	» »	AD	n. 75586
9)	» »	AO	n. 82319
10)	» »	AO	n. 95219

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1)	Biglietto serie	U	n. 69850	L. 6.000.000
2)	» »	B	n. 24387	L. 3.000.000
3)	» »	AC	n. 04968	L. 2.000.000

Ai rivenditori dei 10 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

90A2618

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Centro studi e ricerche mediche dott. Gianni Mori», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione «Centro studi e ricerche mediche dott. Gianni Mori», con sede in Milano, corso Venezia n. 16, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente è stato approvato lo statuto, composto di 17 articoli, vistato dal Ministro della sanità, proponente.

90A2594

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Molfetta e Taranto

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 773 del 14 febbraio 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare la variante al piano regolatore generale adottata, ai sensi delle leggi regionali n. 27/85 e n. 1/78 dal comune di Molfetta con delibera C.C. n. 483/88, inerente la realizzazione del complesso parrocchiale «Madonna della Pace» al quartiere di Levante del comune di Molfetta.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 1036 del 2 marzo 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare per i motivi e le considerazioni espresse nella relazione del C.U.R. n. 328/89, la variante al piano regolatore generale inerente l'individuazione di sei aree da destinare a piani per insediamenti produttivi nel comune di Taranto.

90A2620

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 maggio 1990 concernente: «Disciplinare per l'ammasso pubblico di formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano - campagna 1989-90 e successive». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 del 12 giugno 1990).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 27, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Le operazioni di intervento nel mercato del *burro* per la campagna 1989-90 e successive ...», si legga: «Le operazioni di intervento nel mercato del *grana* per la campagna 1989-90 e successive ...».

90A2651

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 18 ottobre 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 29, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, tra le nuove materie introdotte nello statuto dell'Università, al settultimo rigo del testo dell'art. 248, dove è scritto: «economia e tecnica *delle* pubblicità;», si legga: «economia e tecnica *della* pubblicità;».

90A2595

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 20 ottobre 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1989)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 35 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al ventinovesimo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «interpretazione consecutiva in italiano *della* prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);», si legga: «interpretazione consecutiva in italiano *dalla* prima lingua straniera 1 e 2 (due esami);».

90A2596

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*